

85.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Consigli regionali (Trasmissione di documenti) .....	1594	<b>Missioni vevoli nella seduta del 4 novembre 1992</b> .....	1592
Disegni di legge (Annunzio) .....	1592	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione (già approvato dal Senato) n. 1813</b> (Articoli, modificazioni apportate in sede di conversione, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge e ordini del giorno) .....	1580	(Annunzio) .....	1592
<b>Disegno di legge di conversione (già approvato dal Senato) n. 1812</b> (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti) .....	1588	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	1593
		(Ritiro) .....	1592
		<b>Risoluzione, interpellanze e interrogazioni</b>	
		(Annunzio) .....	1594
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1594

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1992, N. 372, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DI TALUNI REDDITI DI CAPITALE, SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI PROCEDURALI E MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO DEGLI INVESTITORI AL MERCATO DI BORSA TRAMITE LE GESTIONI PATRIMONIALI (APPROVATO DAL SENATO) (1813)*

---

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Articolo 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, è prorogato al 30 settembre 1993.

Articolo 3.

1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
9 SETTEMBRE 1992, N. 372

*L'articolo 2 è soppresso.*

*All'articolo 3, al comma 1, lettera b), al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso ».*

*All'articolo 4, al comma 1:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:*

« 1. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: »;

*è premesso il seguente capoverso:*

« 2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo. »;

al capoverso 3 sono soppresse le parole: « delle persone giuridiche ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni.

2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 ».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis — 1. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data

di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.»;

*b)* dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### Articolo 1.

1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

##### Articolo 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi

di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i proventi maturati a partire dalla stessa data.

#### Articolo 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero. »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo

comma dell'articolo 23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti nel corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che implicito e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore del titolo deve rendere noti all'acquirente gli interessi, premi ed altri frutti maturati e documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante il periodo di godimento della cedola in corso di maturazione; analoga documentazione dovrà essere fornita al soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. »;

c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. ».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle

obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. ».

#### Articolo 4.

1. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. ».

#### Articolo 5.

1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.

#### Articolo 6.

1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere altresì effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

#### Articolo 7.

1. I soggetti che abbiano conferito ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad una azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'incarico di gestire un patrimonio, non relativo all'impresa, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non sono assoggettati, con riferimento ai redditi di cui al comma 2, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 marzo 1991, n. 102, nonché all'imposta locale sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli redditi prodotti dalla parte del patrimonio gestito, di cui dovrà essere tenuta separata evidenza contabile, composta dei seguenti cespiti:

a) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani ed esteri;

b) titoli di Stato, o emessi da organismi internazionali, in lire o in valuta;

c) conti correnti, depositi, certificati di deposito;

d) quote di organismi di investimento collettivo;

e) prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

f) titoli di nuova emissione per cui sia stata presentata istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

3. L'intermediario preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento del valore netto della parte del patrimonio in gestione composta da titoli di Stato, o titoli emessi da organismi internazionali, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili.

4. Sulla componente dell'attivo rappresentata da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società costituite in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività industriali, il prelievo è effettuato in ragione di una aliquota dello 0,10 per cento.

5. L'intermediario opera, altresì, sull'ammontare netto della rimanente parte dell'attivo, un prelievo per un ammontare pari allo 0,25 per cento.

6. L'ammontare imponibile per ciascuna delle categorie di cespiti indicate nei commi 3, 4 e 5 e calcolato sulla base della media giornaliera per il periodo di detenzione. I valori giornalieri assunti a base per il calcolo della media sono determinati in conformità ai criteri di valo-

rizzazione previsti, per i rendiconti delle gestioni patrimoniali, dal regolamento approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'ammontare dei prelievi effettuati dall'intermediario deve essere versato dallo stesso alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dall'intermediario in nome e per conto del contribuente sono a titolo di imposta.

9. Il contribuente può optare per il regime sostitutivo di cui al presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta rilasciata all'intermediario all'atto della stipula del contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per la modificazione del regime inizialmente prescelto, il contribuente dovrà presentare identica dichiarazione sottoscritta entro il 31 dicembre a valere dal periodo di imposta successivo.

10. Entro lo stesso termine previsto dal comma 7, l'intermediario presenta la dichiarazione relativa a ciascuno dei prelievi ivi previsti su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche la documentazione da cui risulta la composizione del patrimonio in gestione. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

#### Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione



nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 1.

Bergonzi, Renato Albertini.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 2.

Piro.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Le norme del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, restano in vigore fino alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni.

7. 3.

Turci, Sitra, Serra, Lettieri, Sartori, Monello, Pellicani, Di Pietro.

*Al comma 1, sostituire le parole: lettera c-bis con le seguenti: lettere c e c-bis.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

7. 4.

Dalla Via.

*Al comma 1 sopprimere le parole: quotati nei mercati regolamentati.*

7. 5.

Dalla Via.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

Dis. 2. 1.

Piro.

*Sopprimerlo.*

Dis. 2. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che la delega di cui all'articolo 18 della legge n. 408 del 1990 per la revisione del trattamento tributario dei redditi da capitale deve essere meglio definita, come emerge dalle indicazioni della commissione a suo tempo nominata dal ministro delle finanze,

impegna il Governo

a contribuire, negli atti di sua competenza, e in particolare nell'ambito della

legge finanziaria, a determinare una effettiva operatività della delega stessa.

(9/1813/1) Garesio, Ferroni, Dalla Via, Ciampaglia.

La Camera,

esaminate le conseguenze elusive che potrebbero derivare dall'applicazione di talune norme contenute nel decreto-legge n. 372,

impegna il Governo

a presentare nella legge finanziaria 1993 opportuni strumenti di chiarimento delle deleghe contenute nell'articolo 18 della legge n. 408 e nella legge n. 102 del 1991.

(9/1813/2).

Piro.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 7 SETTEMBRE 1992, N. 370, RECANTE DIFFERIMENTO DI  
TERMINI URGENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN  
MATERIA DI LAVORO (APPROVATO DAL SENATO) (1812)*

---

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****Articolo 1.**

*(Interventi urgenti in materia di lavoro portuale).*

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo se-

mestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento « Rifornimento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui) », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

**Articolo 2.**

*(Intervento straordinario GEPI in Sicilia).*

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992.

**Articolo 3.**

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## Articolo 1.

*All'ultimo rigo del comma 2 sostituire le parole: 183 miliardi con le seguenti: 200 miliardi. Sostituire al comma 4, al primo rigo, le parole: 30 miliardi con le parole: 50 miliardi.*

*Aggiungere al comma 4, all'ultimo rigo, le seguenti parole: nonché dal capitolo*

6682 fondo spese del Ministero del tesoro.

1. 1.

Bolognesi, Caprili, Azzolina, Calini Canavesi, Fischetti, Boghetta.

*All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: complessivo importo di lire 183 miliardi con le seguenti: nel limite massimo dei mutui attivabili sulla base dell'onere annuo indicato al comma 4.*

1. 2.

La Commissione.



*COMUNICAZIONI*

—

**Missioni valedoli  
nella seduta del 4 novembre 1992.**

Alessi, Azzolini, Maurizio Balocchi, Bertoli, Biasci, Borsano, Buffoni, Buttitta, Cariglia, Casilli, Raffaele Costa, Crippa, Dalla Chiesa, de Luca, De Paoli, Facchiano, Fincato, Fiori, Galante, Matulli, Massari, Melillo, Rognoni, Pagano, Sacconi, Salvadori, Savio, Spini, Tassone, Varriale.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alessi, Andò, Maurizio Balocchi, Bertoli, Bonsignore, Borsano, Buffoni, Buttitta, Cariglia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Crippa, Dalla Chiesa, De Paoli, Facchiano, Farace, Fincato, Fiori, Galante, Malvestio, Matulli, Massari, Melillo, Pagano, Rognoni, Sacconi, Salvadori, Spini, Tassone, Varriale.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 3 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**SOSPURI:** « Interventi straordinari in favore delle aree interne della regione Molise » (1820);

**PERABONI** ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'EFIM » (1827);

**BUFFONI** ed altri: « Norme in materia di rappresentatività dei sindacati ai fini dell'applicazione delle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 29 marzo 1983, n. 93, nonché dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro » (1828);

**ENRICO TESTA** ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree dema-

niali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche » (1829).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro  
di una proposta di legge.**

Il deputato Widmann ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

**WIDMANN:** « Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Austria » (1050).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Annunzio  
di disegni di legge.**

In data 3 novembre 1992 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990 » (1821);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 » (1822);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 » (1823);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo



della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989 » (1824);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988 » (1825);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 » (1826).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

MARONI ed altri: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riforma delle attribuzioni degli organi degli enti locali » (1588) (*Parere della II Commissione*);

*alla II Commissione (Giustizia):*

BUFFONI: « Modifiche a talune norme in materia di brevetti e di diritto d'autore ai fini della tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici » (893)

(*Parere della I, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

PALADINI e TURCI: « Autorizzazione al Ministero delle finanze a vendere al comune di Mirandola (Modena) l'immobile denominato "ex caserma MVSN", sito nel medesimo comune » (1698) (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*);

TORCHIO ed altri: « Proroga di alcuni termini in materia fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 » (1727) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

RAPAGNÀ ed altri: « Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada statale n. 16 (Adriatica) nel tratto Rimini-Termoli » (1656) (*Parere della I, della V, della VI e della XII Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

VITI ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori » (1682) (*Parere della I, della II, della III, della V, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

PIZZINATO ed altri: « Istituzione e regolamentazione del servizio di ristorazione per i lavoratori » (1466) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione*);

POLI BORTONE ed altri: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività scolastiche integrative » (1660) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

POLI BORTONE ed altri: « Estensione a tutte le categorie di insegnanti del diritto al riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici » (1662) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*).

**Trasmissione di documenti  
da consigli regionali.**

Il 3 novembre 1992 è pervenuto il seguente documento:

*dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna:*

Risoluzione in ordine alla situazione che sconvolge città e regioni della ex Jugoslavia.

**Annunzio di una risoluzione,  
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interroga-

zioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

---

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 settembre 1992, pagina 1129, prima colonna, dalla ventunesima alla ventitreesima riga, deve leggersi: « Signorile: "Disciplina del finanziamento ai partiti politici e regole di trasparenza" (1623) » e non: « Signorile: "Disciplina del finanziamento pubblico ai partiti politici" (1623) », come stampato.